

FABRIZI GIOVANNI, *relatore*. La Commissione potrà decidersi ad accettare la riproduzione del paragrafo 2 dell'articolo 12, quando avrà udite le ragioni per le quali il signor commissario regio chiede questa riproduzione.

PRESIDENTE. Intanto, perchè la Camera sappia di che si tratta, ne darò lettura. L'articolo 12, di cui ho letto il primo membro, ne aveva un secondo nello schema di legge proposto dal Governo, il quale secondo paragrafo fu soppresso dalla Commissione, ed era questo:

« Qualora il capitale non possa desumersi dal valore nominale delle azioni, la tassa si calcolerà sul valore reale di esso capitale, il cui ammontare sarà accertato colle regole stabilite dalla legge sulle tasse di registro. »

Dopo aver partecipato alla Camera la condizione delle cose, inviterò l'onorevole Mancini a continuare il suo discorso.

DUCHOQUÉ, *commissario regio*. Se si contenta, farò un'altra semplicissima osservazione: mentre dichiaro di riproporre l'ultima parte dell'articolo 12, vorrei per altro indurvi qualche leggera modificazione intesa a renderne più chiaro il significato.

MOSCA. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Permetta, io non posso togliere la parola al signor Mancini.

MOSCA. Se il signor Mancini ha avuta la bontà di sospendere il suo dire per qualche poco, perchè reputava forse che le dichiarazioni del signor commissario regio potessero avere qualche influenza su ciò che egli stava per esporre, mi lusingo che avrà a riconoscere come sia bene di esaurire quest'incidente, perchè egli potrà più abbondantemente occuparsi dell'intero articolo, se l'articolo deve essere ripristinato.

MANCINI. Dichiaro che nell'ordine de' miei ragionamenti non entra che in modo ben secondario ed accessorio la seconda parte dell'articolo 12. Epperò, ringraziando l'onorevole commissario regio della sua dichiarazione, ed appunto perchè non potrei prevedere se la Camera adotterà o no la seconda parte dell'articolo 12, e se colle modificazioni che intende il regio commissario proporre, o ne' termini in cui originariamente il Governo l'aveva proposta, farò ambe le ipotesi nel mio argomentare, e spero dimostrare che in tutti i casi quella seconda parte dell'articolo, sia conservata o soppressa, può offrire un non ispregevole argomento in sostegno dell'assunto che intendo di propugnare.

Adunque la seconda parte dell'articolo 12, come ha già fatto osservare il nostro onorevole presidente, si riferisce ad un caso molto ovvio, a quello cioè in cui le azioni non indichino il proprio valore espresso in cifra determinata, ma rappresentino semplicemente il valore di una quota proporzionale, e quindi indefinita ed indeterminata, degli utili che risultassero divisibili nella società; ora vedremo con quale misura in tal caso somiglianti azioni vengano ad essere colpite dalla tassa imposta dalla presente legge.

Ma innanzi tutto volgiamo uno sguardo retrospettivo sulla legislazione anteriore per conoscere la genesi di questo articolo 12 del progetto governativo.

Nella legge del 30 giugno 1855, che prescrive la tassa riguardante le società commerciali ed industriali nelle antiche provincie, l'articolo 14 obbligava la società a pagare una tassa di 50 centesimi per ogni migliaio all'anno, ma unicamente sul loro capitale effettivo; e perciò la legge fu intesa ed applicata in tal senso, che fino a quando uno o pochi decimi delle azioni si fossero versati dai rispettivi azionisti, queste frazioni soltanto del valore delle azioni, che realmente entravano alla cassa sociale, e così divenivano capitale

sociale in movimento, ed impiegato nelle negoziazioni sociali, fossero assoggettate alla tassa annuale; ed al contrario quella parte, talvolta la maggiore, del valore delle azioni, che rappresentava solo una possibilità eventuale di successivi versamenti, da deliberarsi e chiedersi ulteriormente secondo le scadenze pattuite negli statuti, o in dipendenza di deliberazioni sociali, non potesse ancora assoggettarsi a tassa fino a che quell'incerto evento non si verificasse.

Nell'applicazione di questa legge non fu mai posta in controversia la giustizia intrinseca delle sue disposizioni, ma fu fatto sperimento di alcune difficoltà pratiche, che io sono ben lontano da voler lasciare nell'ombra; anzi desidero che la Camera ne abbia un'idea adeguata, per giudicare se la mia proposta giunga, oppur no, ad eliminarle compiutamente, e così a risolvere l'unica fondata obbiezione elevata contro il provvedimento della legge del 1855, e che fece alla medesima sostituire dal Parlamento subalpino un'altra legge del 13 febbraio 1856.

Questi pratici inconvenienti si possono agevolmente comprendere.

Con ragione opponeva il ministro delle finanze che, dovendo l'erario percepire l'imposta unicamente sopra i parziali versamenti di capitale che si dimostrassero effettivamente eseguiti da parte degli azionisti, e nè anche bastando che si dimostrasse già scaduto il versamento dei decimi o quinti o altre aliquote delle azioni, in conformità degli statuti di ciascuna società, o che a questo versamento gli azionisti già si trovassero invitati legittimamente da una regolare deliberazione dell'assemblea sociale, mentre anche dopo questa scadenza o deliberazione si avrebbero sempre azionisti diligenti e puntuali ed azionisti morosi, ed anche ignoti possessori di azioni al portatore, molti dei quali potrebbero anche esercitare il diritto di distruggere i loro titoli per sottrarsi all'obbligo del versamento, la legge costituiva l'erario nell'impossibilità materiale di venir a riconoscere e colpire le sole frazioni del capitale delle azioni che fosse effettivamente versato, o per lo meno subordinava la riscossione dell'imposta ad indagini oltremodo incerte e malagevoli.

È d'uopo convenire che queste obbiezioni pratiche erano di un'incontrastabile verità; ma il rimedio che si cercò di apportarvi qual mai si fu? Signori, con la successiva legge del 1856 si adottò quella regola che oggi si vede trasfusa nell'articolo 12 del disegno di legge che cade in esame, vale a dire si ricorse senz'altro al mezzo più facile, più comodo, ed anche creduto più utile all'erario, cioè a quello di autorizzare la percezione della tassa sopra il valore nominale delle azioni, ancorchè di gran lunga superiore al capitale effettivo degli eseguiti versamenti.

La nuova legge, o signori, non tardò a produrre lamentevoli effetti.

Dal momento in cui una società veniva costituita, ancorchè non si versasse che un primo decimo, e quindi una sola decima parte del capitale sociale fosse negoziato e posto in movimento; ancorchè gli altri nove decimi non fossero versati; ancorchè nessuno degli azionisti potesse dai rappresentanti della società esser compulso a farne il versamento, nondimeno la tassa era pagata sopra la totalità del valor nominale delle azioni.

E questa tassa, essendo annuale, può concepirsi quanto riuscisse oppressivo e gravoso, a ragion d'esempio, il suo pagamento per una serie di 99 anni, che è la durata che hanno le nostre società di strade ferrate, mentre il capitale in massima parte per lunghi anni non erasi versato, e solo una